

L'AVVOCATO RISPONDE...

Quesiti, adempimenti e piccole regole nella gestione "legale" dell'attività di psicologo

Avv. Paolo Vicenzotto

STUDIO LEGALE VICENZOTTO

Diritto ICT – Privacy – Amministrazione Digitale

Corso Giuseppe Garibaldi, 4 G - 33170 Pordenone (PN)

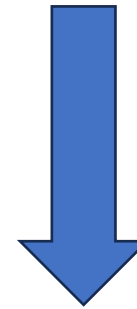
www.studiolegalevicenzotto.it

Twitter @notizieCAD

In questi 6 anni...

(Grazie all'ottimo SERVIZIO ISCRITTI...)

- Ho risposto a quasi 110 quesiti "legali" posti dagli iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia....
- Su adempimenti (privacy, moduli consenso ecc.)
- SPESSO temi complicatissimi, privi di una risposta legale vera e propria
- Quasi sempre senza avere gli elementi essenziali del caso...
- Rifiutandomi di dare alcune risposte.....



**Il senso del
servizio è
questo**



Non sono pareri legali
in senso vero e proprio

Ma sono un'occasione
per sfogliare il "Gente"
del Diritto&Psicologia e
darci delle dritte, delle
bussole su come
muoversi...

Da approfondire se del
caso

In questa chiacchierata serale...

- 1) alcuni consigli su adempimenti PRIVACY del professionista
- 2) il consenso informato dello psicologo
- 3) un po' di quesiti tratti dalla rubrica, per toccare temi interessanti

Privacy e adempimenti per lo PSICOLOGO

- Reg. 679/16 GDPR



Privacy di "carta"

Privacy vera e propria, come diritto
fondamentale del paziente

Cosa fare allora per non sbagliare?



Ricorda....

Regola dello specchio



«Non fare alle informazioni
degli altri quello che non
vorresti fosse fatto alle tue»

Reg. 679/16 – Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

- **Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101**

- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Reg. 679/16
- GU serie generale 205 del 04/09/2019

INTERVIENE SUL D.LGS 196/03

- Inserisce sanzioni penali
- Inserisce parti di normativa privacy di "competenza" dei singoli Stati
- Specifiche sul trattamento dei dati da parte delle PPAA *

Norme su REVENGE PORN e attivazione del
Garante contro diffusione di immagini e
video

Punto di partenza

- QUANDO E' LECITO "TRATTARE DATI PERSONALI"?



- Il Reg 679/16 all'art. 6 parla di liceità del trattamento

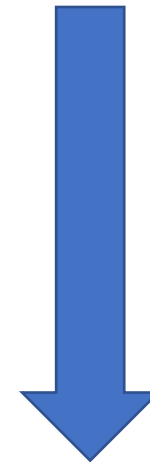
Nel GDPR

- Articolo 6 Liceità del trattamento
 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - **a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;**
 - **b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;**
 - **c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;**
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - **e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;**
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
- La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Almeno 5 adempimenti

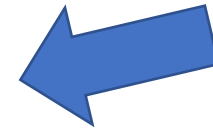
Posto che la norma non ci "IMPONE" misure oggettivamente descritte nel dettaglio (lasciando al TITOLARE la scelta)

Vediamo questi adempimenti "principali"



1 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

- Eventuale DPO art. 37 (non obbligatorio)



Il Titolare del trattamento è il professionista singolo (anche se siamo in 5 colleghi nello stesso locale)

Se società fra professionisti è la Società, in persona degli amministratori

Altri soggetti da nominare per iscritto

- Nomina Addetti incaricati (dipendenti o tirocinanti)
- Eventuale Amministratore di sistema (esterno)

2 REDIGERE IL REGISTRO TRATTAMENTI

Registro contiene:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1

Per art. 24 e 25

a) Accountability

art. 30

3 rivedere le informative e consensi (art. 13 e 14)

- Modello per i PAZIENTI (maggiorenni e minorenni) → vedi "risorse" Ordine FVG
- Modello per dipendenti/collaboratori (se ci sono)



Ma serve il "consenso"
sotto l'informativa???

SI' consenso dati
particolari sanitari

Attenzione= non è il
consenso informato
medico

4 eventuale RESPONSABILE esterno (art. 28)

- Raro negli studi professionali, ma i dati del titolare possono essere conosciuti da fornitori esterni ??? (“trattamenti per conto del titolare”)
- Esempio: il tecnico informatico ha le password del nostro PC per manutenzione?
- Google (GMAIL) office 365 ecc



Vero e proprio
contratto con chi ha i
nostri dati in
outsourcing

5 sicurezza informatica e logistica

Avere e documentare Sicurezza informatica (delibera AGID 2/17 su misure minime di sicurezza ICT)

- Antivirus, firewall, aggiornamento sistemi e software,
- PASSWORD (del PC o dei sistemi sempre con doppia autenticazione) e relativa gestione (no post it sotto alla tastiera)
- Altre misure informatiche
- Ma....

- Anche misure fisiche
- Isolamento ACUSTICO: avete mai provato a stare fuori della stanza (sala d'attesa del mio "coinquilino" medico) per capire se si sente?
- Dove sono gli archivi cartacei correnti?
- Dove sono i fascicoli di 10 anni fa?

La riservatezza è un obbligo

- GDPR
- PENALE (segreto d'ufficio segreto professionale
- DEONTOLOGICA
- Nel codice deontologico



- **Art. 11 – Segreto professionale**

- “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.”

- **Art. 12 – Testimonianza**

- “Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.”

- **Art. 13 – Deroga alla riservatezza (referto/denuncia)**
- “Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.”

IL CONSENSO INFORMATO (medico)

nella prestazione psicologica

**CHE E' DIVERSO DAL CONSENSO PRIVACY
PREVISTO DALL'ART. 6 PAR. 1 LETT. A del
reg. 679/16**

Lo psicologo è un esercente la professione sanitaria



Che cos'è il consenso informato?

Definizione e fondamento etico-giuridico

Il consenso informato è l'atto con cui il cliente/paziente — dopo aver ricevuto informazioni chiare, complete e comprensibili — esprime liberamente il proprio accordo a ricevere una prestazione psicologica (valutazione, consulenza, psicoterapia, ricerca, ecc.).

Non è una semplice firma su un modulo

INFORMAZIONE

Lo psicologo fornisce tutte le informazioni necessarie: scopo, metodi, durata, costi, rischi e benefici attesi.

COMPRENSIONE

Il cliente deve realmente capire le informazioni ricevute, non solo sentirle. Lo psicologo verifica la comprensione.

LIBERTÀ

Il consenso deve essere libero, senza coercizioni, pressioni o conflitti di interesse che alterino la decisione.



Le basi normative e deontologiche

Codice Deontologico (2018)

Artt. 24, 37

L'art. 24 impone allo psicologo di fornire all'utente informazioni adeguate sulla natura e sugli scopi dell'intervento, sulle tecniche utilizzate, sui rischi e sui limiti prevedibili, nonché su eventuali alternative. L'art. 37 disciplina il consenso nel contesto della ricerca scientifica.

Legge 219/2017

Norme sul consenso informato e DAT

Pur riferita principalmente al contesto sanitario-medico, la legge ha ampliato il principio del consenso informato nell'intero ambito delle professioni della salute, includendo esplicitamente anche gli psicologi. Stabilisce il diritto al rifiuto delle cure e al ritiro del consenso in qualsiasi momento.

Legge LORENZIN con la Riforma Ordini (L. 3/2018):



Cosa deve contenere il consenso informato?

Contenuti minimi obbligatori (art. 24 Codice Deontologico)

1

Finalità e natura della prestazione

Lo psicologo deve spiegare chiaramente che tipo di servizio fornisce: si tratta di un assessment, di una consulenza, di un intervento psicoterapeutico? Qual è il modello teorico di riferimento (cognitivo-comportamentale, psicomotricità, sistemico, ecc.)? Qual è l'obiettivo che ci si propone di raggiungere insieme?

2

Metodi e tecniche utilizzate

Vanno illustrati i principali strumenti e le metodologie che saranno impiegate: test psicologici, colloqui clinici, tecniche specifiche. Il cliente ha il diritto di sapere 'come' lavorerà lo psicologo e di chiedere informazioni su eventuali alternative disponibili.

3

Durata prevista e modalità organizzative

Frequenza e durata delle sedute, eventuale cadenza degli incontri, luogo in cui si svolgeranno (studio, piattaforma telematica ecc.), modalità di contatto tra le sedute, politiche di disdetta e cancellazione degli appuntamenti.

4

Costi, onorari e modalità di pagamento

L'onorario del professionista deve essere comunicato in modo esplicito e trasparente prima dell'avvio della prestazione. Vanno indicate anche le modalità di pagamento, l'eventuale emissione di fattura e le condizioni di rimborso in caso di disdetta tardiva.

5

Rischi, limiti e possibili effetti collaterali

La psicoterapia è un processo che può fare emergere contenuti emotivamente intensi. Lo psicologo deve onestamente informare il cliente che non vi sono garanzie assolute di risultato e che in alcuni casi, specie nelle prime fasi, il malessere può temporaneamente aumentare.

6

Riservatezza, segreto professionale ed eccezioni

Va spiegato l'obbligo di riservatezza che vincola lo psicologo (art. 11-12 Cod. Deont.) e le sue eccezioni: obbligo di referto in caso di reato, informazione all'autorità giudiziaria in caso di pericolo grave per la vita, comunicazioni a terzi quando richieste dalla legge.



Forma scritta o orale? Come va documentato?

Il Codice Deontologico non impone la forma scritta come requisito di validità, ma la documentazione scritta è fortemente raccomandata dalla prassi professionale e in molti casi è indispensabile per tutelare sia il cliente che lo psicologo.



CONSENSO SCRITTO — Raccomandato

Quando è opportuno o necessario:

- Psicoterapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo
- Valutazioni psicodiagnostiche strutturate (inclusi test psicologici)
- Interventi con minori o soggetti vulnerabili
- Contesti istituzionali (scuole, carceri, servizi socio-sanitari)
- Ricerca scientifica con raccolta dati sensibili
- Consulenza online o a distanza
- Ogni situazione in cui vi siano più professionisti coinvolti

Cosa includere nel documento:

Data, nome del professionista e del cliente, descrizione della prestazione, spazio per firma autografa o digitale qualificata, possibilità di revoca esplicita.



CONSENSO ORALE — In casi specifici

Quando può essere sufficiente:

- Consulenze brevi e non strutturate (es. orientamento scolastico di 1-2 incontri)
- Attività di prevenzione in contesti informali
- Situazioni di urgenza o crisi acuta in cui non è possibile acquisire il consenso scritto prima dell'intervento immediato

Attenzione: anche il consenso orale

deve essere documentato dallo psicologo nelle proprie annotazioni professionali (diario clinico, note di seduta). In caso di contestazione disciplinare o giudiziaria, l'onere della prova ricade sul professionista.

Il silenzio o l'assenza di protesta non equivalgono mai a consenso.



FAQ — Il consenso per i minori: chi firma?

? DOMANDA FREQUENTE: «Se porto mio figlio dallo psicologo, chi deve dare il consenso?»

REGOLA GENERALE: Entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale devono prestare il consenso per l'avvio di una psicoterapia o valutazione psicologica per un figlio minore. Questo vale sia che siano conviventi, sia che siano separati o divorziati, salvo che l'uno non sia decaduto o sospeso dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale.

I genitori sono separati e uno non vuole dare il consenso

? Lo psicologo non può iniziare l'intervento senza il consenso di entrambi i genitori, salvo autorizzazione del Giudice (Tribunale dei Minorenni o Tribunale Civile). In caso di urgenza documentata (es. rischio per l'incolumità del minore), lo psicologo può intervenire nell'immediato segnalando la situazione al Tribunale o ai Servizi Sociali.

Il minore ha già 16 anni: può decidere da solo?

? Sì, in Italia non esiste una soglia legale che permetta al minore di prestare autonomamente il consenso alla psicoterapia. Tuttavia, il Codice Deontologico impone di tenere conto del suo grado di maturità e di rispettare la sua volontà quando possibile. Un minore sufficientemente maturo deve essere informato e coinvolto nella decisione, anche se la firma spetta ai genitori.

Il minore si oppone alla psicoterapia voluta dai genitori

? Lo psicologo ha il dovere deontologico di non procedere contro la volontà esplicita di un minore che abbia sufficiente capacità di discernimento. Deve valutare la situazione caso per caso, confrontarsi con i genitori, eventualmente con i Servizi e, se necessario, con il Tribunale. Non è tenuto ad eseguire un intervento privo del necessario consenso del cliente diretto.

Soggetti con capacità ridotta: chi presta il consenso?

CASI PARTICOLARI (ANCHE NEI QUESITI.....)

Interdizione e tutela

Il soggetto interdetto per infermità di mente ha il proprio tutore legale che esercita la responsabilità di cura. Il consenso alla prestazione psicologica deve essere prestato dal tutore. Tuttavia, lo psicologo deve comunque informare il soggetto interdetto in modo adeguato alle sue capacità residue e tenere conto della sua volontà. L'interdizione non equivale a totale incapacità di esprimere preferenze.

Amministrazione di sostegno (AdS)

È la misura più diffusa e flessibile (L. 6/2004). Il decreto del Giudice Tutelare definisce i poteri dell'Amministratore. Lo psicologo deve leggere attentamente il decreto per verificare se esso includa o meno il potere di prestare il consenso sanitario-psicologico per conto del beneficiario. Se il decreto non lo prevede, il beneficiario conserva piena autonomia in quel settore.

Anziani e deterioramento cognitivo

La diagnosi di demenza o deficit cognitivo non equivale automaticamente a incapacità di prestare consenso. Lo psicologo deve valutare la capacità residua caso per caso, semplificare il linguaggio, aumentare i tempi di spiegazione e — se necessario — coinvolgere i familiari o i caregiver, senza però rinunciare al principio che, finché il soggetto è capace, è lui il titolare del consenso.



Il diritto di revocare il consenso

Il consenso non è irrevocabile. Il cliente ha il diritto di interrompere la prestazione psicologica in qualsiasi momento, senza dover fornire giustificazioni. Lo psicologo ha obblighi precisi anche in caso di interruzione.

A

Il cliente comunica il ritiro del consenso

Può farlo verbalmente o per iscritto, in qualsiasi momento. Non è tenuto a spiegare i motivi. Lo psicologo prende atto della comunicazione senza creare ostacoli o pressioni psicologiche per far proseguire l'intervento. **ANCHE UNO DEI GENITORI.....**

B

Lo psicologo informa sulle conseguenze

Prima di accettare la revoca, il professionista ha il dovere di informare il cliente delle possibili conseguenze cliniche dell'interruzione (es. rischio di recidiva, situazione clinica non ancora stabile). L'informazione non è coercizione: spetta al cliente decidere.

C

Il passaggio in cura ad altri professionisti

In caso di interruzione, lo psicologo deve — se clinicamente indicato e se il cliente lo accetta — favorire il passaggio in cura ad un altro professionista, fornire la documentazione necessaria e non abbandonare il cliente in situazione di urgenza o pericolo per la propria incolumità.

D

La documentazione del recesso

L'interruzione deve essere annotata nelle cartelle cliniche o nelle note professionali, con data e modalità. Se la revoca avviene da parte di un genitore relativamente a un minore in trattamento, lo psicologo deve valutare se l'interruzione risponde all'interesse del minore e, in caso di dubbio, informare i Servizi competenti.



Il consenso nei contesti istituzionali e pubblici

Lo psicologo che opera in contesti diverso dallo studio privato libero-professionale incontra situazioni in cui il consenso assume caratteristiche peculiari. La deontologia si applica sempre, ma va adattata al contesto.



SSN / Servizi di Salute Mentale

Anche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale il consenso informato è obbligatorio. L'accesso al servizio tramite SSN non implica automaticamente il consenso a ogni tipo di intervento. Il paziente ha gli stessi diritti di informazione e di rifiuto di chi si rivolge al professionista privato. Eccezione: il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) ex L. 833/1978 può prescindere dal consenso del paziente, ma richiede precise condizioni e garanzie procedurali.



Scuola e contesti educativi

Nelle attività di supporto psicologico scolastico il consenso deve essere prestato dai genitori (per gli alunni minorenni). Anche i progetti di prevenzione o di orientamento richiedono un'informativa chiara e il consenso dei genitori. Lo psicologo scolastico non può acquisire informazioni sui minori attraverso colloqui diagnostici senza preventivo consenso. L'attività di osservazione in classe in contesti di gruppo può non richiedere consenso individuale se svolta a fini puramente didattici.



CTU, CTP e perizie forensi

Lo psicologo nominato come CTU dal Giudice svolge una funzione peritale nell'interesse della giustizia: il perizando non è cliente/paziente e non può rifiutarsi di sottoporsi all'esame se ordinato dall'autorità giudiziaria. Tuttavia lo psicologo deve comunque informarlo del proprio ruolo (non di cura ma di valutazione per conto del Tribunale), degli scopi della perizia e del fatto che le informazioni raccolte non sono coperte da segreto professionale ma verranno riferite al Giudice.



Ricerca scientifica

L'art. 37 del Codice Deontologico dedica specifica attenzione al consenso in ricerca. I partecipanti devono essere informati di: scopo dello studio, metodi utilizzati, uso dei dati, possibilità di ritiro senza conseguenze. Il consenso alla ricerca deve essere distinto dal consenso al trattamento. Particolari cautele vanno adottate in ricerche con popolazioni vulnerabili (minori, persone con disturbi mentali, detenuti, ecc.).



FAQ — Domande frequenti dei professionisti

? Devo rinnovare il consenso se cambio approccio terapeutico?

Sì. Se l'intervento si evolve significativamente rispetto a quanto concordato inizialmente (es. da supporto psicologico a psicoterapia, o da individuale a familiare), il consenso originario non è più sufficiente. Va ripresa la fase informativa e acquisito un nuovo consenso che rifletta la reale natura dell'intervento.

? La terapia online richiede un consenso diverso?

Sì. Per le prestazioni a distanza (videoconsulto, chat, messaggistica) il consenso deve includere informazioni specifiche: piattaforma utilizzata e sue caratteristiche di sicurezza, misure adottate per la riservatezza, limitazioni del lavoro online rispetto al contesto in presenza, procedure da seguire in caso di emergenza clinica quando il professionista non è fisicamente presente.

? Cosa faccio se il cliente non vuole firmare nulla?

Lo psicologo può documentare nelle sue note il consenso orale prestato, l'informazione fornita e il rifiuto del cliente di formalizzarlo per iscritto. È opportuno annotare la data e le circostanze. In alcuni contesti (minori, TSO, perizie) la documentazione scritta non è derogabile. La riluttanza del cliente a firmare non significa assenza di consenso, ma va gestita con attenzione.

? Ho dubbi sulla capacità del mio cliente: come mi comporto?

In caso di dubbio sulla capacità di un cliente adulto, lo psicologo può chiedere al cliente stesso di ripetere con parole proprie le informazioni ricevute ('teach-back method'), verificare se comprende le conseguenze delle sue scelte, coinvolgere un medico o neuropsicologo per una valutazione formale della capacità, documentare il procedimento di valutazione nelle note cliniche.



Checklist pratica per lo psicologo

Prima di avviare qualsiasi prestazione psicologica, verifica mentalmente i seguenti punti:

- ✓ Ho identificato correttamente chi è il cliente e chi è il committente (possono essere persone diverse, es. genitore vs figlio, azienda vs dipendente)?
- ✓ Ho verificato la capacità del cliente di prestare consenso? In caso di dubbio, ho adottato misure appropriate?
- ✓ Ho informato il cliente in modo chiaro e comprensibile sulla natura della prestazione, i metodi, la durata, i costi, i rischi e i benefici?
- ✓ Ho fornito informativa completa sul trattamento dei dati personali (GDPR) e acquisito il relativo consenso al trattamento di dati particolari?
- ✓ Ho verificato che, per i minori o i soggetti con capacità ridotta, siano presenti e d'accordo tutti i soggetti titolati a prestare il consenso?
- ✓ Ho acquisito il consenso prima dell'inizio effettivo della prestazione, non durante o dopo?
- ✓ Ho documentato adeguatamente il consenso prestato nelle mie cartelle o note professionali?
- ✓ Il documento di consenso prevede un modo per il cliente di revocare il proprio accordo e di richiedere la cancellazione dei dati?
- ✓ Ho previsto una revisione periodica del consenso, specialmente per interventi di lunga durata o che si evolvono nel tempo?

- 1** PREVENTIVO — Il consenso va acquisito prima di iniziare la prestazione, non durante né dopo.
- 2** INFORMATO — Il cliente deve ricevere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole.
- 3** LIBERO — Non deve essere ottenuto tramite pressione, coercizione o approfittando di uno stato di vulnerabilità.
- 4** REVOCABILE — Il cliente può ritirare il consenso in qualsiasi momento, senza conseguenze negative.
- 5** DOCUMENTATO — Lo psicologo conserva prova del consenso prestato, per tutelare se stesso e il cliente.

«Il consenso informato non è un adempimento burocratico: è il fondamento della relazione di fiducia tra psicologo e cliente.»

VEDIAMO ALCUNI
QUESITI...



Il quesito della psicologa

Testo originale del quesito pervenuto

«Buongiorno avvocato,

Sono una psicologa iscritta all'Ordine del Friuli Venezia Giulia e le scrivo per un chiarimento rispetto all'obbligo o meno di denuncia in un caso specifico.

Sto vedendo una paziente presso il mio studio privato con sintomi di depressione. La signora sta affrontando una difficile separazione dal marito con il quale ha 2 figlie minorenni. Da quando ha tradito il marito questi le rende la vita difficile con insulti, offese e minacce di portarle via le figlie o di farle una guerra legale. Inoltre pretenderebbe di controllarle il telefono e i suoi spostamenti. Capitava anche che le chiedesse favori sessuali, che secondo lui gli erano dovuti per via del tradimento — tale comportamento sembra non avvenga più.

Nonostante siano in separazione vivono ancora insieme parzialmente e ultimamente la mia paziente si dimostra più spaventata da lui, che la aggredisce e la insulta. Cosa devo fare o consigliare legalmente? Potrebbe rivolgersi ad un centro antiviolenza.



Il quesito — Le domande della psicologa

Le due questioni centrali poste al legale

DOMANDA 1 — L'obbligo di denuncia

«Vorrei chiederle se in questo caso ho obbligo di denuncia, in quanto la paziente sembra essere vittima di violenza psicologica per sé e forse 'violenza assistita' per le figlie. Inoltre potrebbe essere l'inizio di una escalation di violenza.»

DOMANDA 2 — Il segreto professionale

Implicitamente: la psicologa può o deve derogare al segreto professionale per segnalare la situazione di pericolo a terzi (centri antiviolenza, servizi sociali, avvocato della paziente, forze dell'ordine), con o senza il consenso della paziente stessa?

✓ Cosa ha già fatto la psicologa — comportamento valutato nella risposta:



La norma chiave: art. 365 c.p. — Omissione di referto

Il testo della disposizione e la sua portata pratica

Art. 365 c.p. — Omissione di referto

«Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a € 516. La pena è aumentata se si tratta di caso di morte.»

1. Esercizio professione sanitaria

La norma si applica a chi presta assistenza nell'esercizio di una professione sanitaria. Lo psicologo è professionista sanitario ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e della Legge 3/2018, quindi rientra nell'ambito soggettivo dell'obbligo.

2. Casi che 'possono presentare i caratteri'

L'obbligo scatta non quando si ha certezza del reato, ma quando il caso 'può presentare i caratteri' di un delitto procedibile d'ufficio. Tuttavia questo giudizio deve basarsi su episodi concreti e già avvenuti, non su rischi futuri o probabilità.

3. Delitto perseguibile d'ufficio

Non tutti i reati danno luogo all'obbligo di referto. Deve trattarsi di un delitto (non contravvenzione) e deve essere perseguibile d'ufficio, il che esclude i reati a querela della persona offesa. Stalkign (art. 612-bis), maltrattamenti (art. 572), violenza sessuale (art. 609-bis) sono procedibili d'ufficio.



La risposta legale — Obbligo di referto: quando scatta?

Analisi della risposta dell'avvocato — Prima parte

⚠ Il punto critico della risposta: la distinzione tra episodi già avvenuti e rischi futuri

La norma non disciplina i casi in cui il professionista «ritenga che forse potrebbe capitare un delitto». L'obbligo riguarda situazioni che già presentano i caratteri di un delitto concreto.

Il giudizio deve essere concreto, non ipotetico

Il legale sottolinea che il giudizio sull'obbligo di referto «non può essere astratto, presunto o ipotetico, ma deve essere basato su circostanze concrete, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze del caso singolo». Nel caso descritto, la psicologa non conosce i dettagli precisi di ogni episodio: sa solo ciò che la paziente le ha riferito in terapia.

Serve competenza giuridica specifica

Anche un singolo evento penalmente rilevante «non è detto che sia un delitto o che sia un delitto perseguibile d'ufficio». La valutazione richiede conoscenze tecnico-giuridiche che vanno oltre la formazione dello psicologo. Ecco perché è indispensabile l'affiancamento di un avvocato penalista.

La situazione descritta: probabilità ma non certezza

Nel caso concreto: insulti, minacce, controllo dei movimenti, richiesta di favori sessuali, escalation della paura. Singolarmente o complessivamente questi episodi potrebbero configurare stalking (art. 612-bis), maltrattamenti (art. 572) o violenza sessuale (art. 609-bis), ma la valutazione richiede un esame specifico caso per caso con un penalista.

Il segreto professionale e le sue deroghe lecite

Art. 11-12 Codice Deontologico • Artt. 365 e 384 c.p.

Principio fondamentale: obbligo di referto e segreto professionale possono coesistere. La loro violazione o deroga seguono regole diverse.

Regola: il segreto vincola

Lo psicologo ha un obbligo deontologico (artt. 11-12 Codice Deont.) e penale (art. 622 c.p.) di non rivelare ciò che apprende nel contesto professionale.

La violazione del segreto professionale costituisce:

- Illecito deontologico (sanzione disciplinare)
- Reato penale ex art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale)

Questo vincolo vale anche se il professionista è convinto di agire nell'interesse del cliente.

Eccezioni: quando si può/deve derogare

Il Codice Deontologico (art. 12) prevede che la segretezza possa venir meno in presenza di:

- Consenso espresso della paziente
- Grave rischio per la vita o la salute psicofisica della paziente stessa o di altre persone (incluse le figlie minorenni)

In questi casi lo psicologo può segnalare la situazione a:

- Centro antiviolenza (con consenso)
- Servizi sociali (anche senza consenso se vi è pericolo grave)
- Avvocato che gestisce la separazione
- Forze dell'ordine o Procura



La risposta legale — Segreto professionale: cosa può fare la psicologa

Analisi della risposta dell'avvocato — Seconda parte

La risposta del legale distingue due piani: l'obbligo legale di referto (art. 365 c.p.) e la facoltà deontologica di derogare al segreto. Sono questioni diverse con risposte diverse.

A

Con il consenso della paziente

La psicologa può coinvolgere il centro antiviolenza condividendo le informazioni necessarie. Può facilitare il contatto con i servizi di supporto. Può comunicare informazioni rilevanti all'avvocato che gestisce la separazione, per consentire una tutela più completa della paziente e delle figlie.

B

Anche senza il consenso (grave rischio)

Se vi è un «grave rischio per la vita o per la salute psicofisica della paziente o di altre persone» (artt. 11-12 Codice Deont.), la psicologa può segnalare la situazione ai servizi sociali o alle forze dell'ordine, valutando attentamente quanto e come derogare al segreto. Questo è anche una scriminante penale (art. 384 c.p.).

C

Valutazione della proporzionalità

La deroga al segreto professionale deve essere proporzionata al rischio. Non si può rivelare tutto: vanno condivise solo le informazioni strettamente necessarie a neutralizzare il pericolo. La psicologa deve documentare il proprio processo decisionale nelle note cliniche, motivando perché ha ritenuto sussistere il grave rischio.

D

Il consiglio del legale: indirizzamento corretto

Il legale conferma che il consiglio di rivolgersi al centro antiviolenza e all'avvocato della separazione è «sostanzialmente corretto». Sarà poi il professionista legale a valutare i singoli episodi e decidere se e come procedere, anche eventualmente modificando i termini dell'accordo di separazione.



I reati potenzialmente configurabili nel caso concreto

Legge 69/2019 — Codice Rosso • Analisi delle fattispecie astrattamente rilevanti

Attenzione: la valutazione se questi reati siano effettivamente configurabili nel caso specifico spetta a un avvocato penalista, non alla psicologa.

Art. 572 c.p. — Maltrattamenti contro familiari

• Procedibile D'UFFICIO

Punisce chiunque maltratta una persona della famiglia. Comprende condotte reiterate di violenza psicologica, umiliazioni, offese. Il controllo coercitivo, le minacce sistematiche e la limitazione della libertà possono integrare questa fattispecie. Pena: reclusione da 3 a 7 anni (aggravata se vi sono minori presenti).

Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori (stalking)

• Procedibile D'UFFICIO

Punisce condotte reiterate che causano alla vittima un perdurante stato di ansia, timore per la propria incolumità o alterazione delle abitudini di vita. Nel caso: minacce, controllo del telefono e degli spostamenti, escalation della paura della paziente. La Legge 69/2019 (Codice Rosso) ha inasprito le pene e la procedibilità.

Art. 609-bis c.p. — Violenza sessuale

• Procedibile D'UFFICIO

La richiesta di favori sessuali effettuata in un contesto di coercizione e squilibrio di potere può configurare violenza sessuale o comunque tentativo di coercizione sessuale. La costrizione psicologica (abuso di condizioni di inferiorità) rientra nella fattispecie. Questo episodio «sembra non avvenga più» ma va esaminato da un penalista.

Violenza assistita — Minori vittime di violenza indiretta

• Segnalazione ai Servizi / Tribunale Minorenni

Le figlie minorenni che assistono a episodi di violenza psicologica tra i genitori sono considerate vittime di 'violenza assistita'. Ciò può giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni o ai Servizi Sociali, anche indipendentemente dall'obbligo di referto verso l'autorità giudiziaria penale.

1

L'obbligo di referto ex art. 365 c.p. non scatta per rischi futuri o probabilistici, ma solo per episodi già avvenuti che presentano concretamente i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio.

2

La valutazione se l'obbligo sussista richiede competenza giuridica specifica: la psicologa deve affiancarsi di un avvocato penalista e non può decidere da sola.

3

Anche in assenza di obbligo legale di referto, la psicologa può derogare al segreto professionale in presenza di grave rischio per la vita o la salute della paziente o delle figlie, con o senza il consenso della paziente.

4

Il consiglio di rivolgersi al centro antiviolenza e all'avvocato della separazione è corretto. Sarà il legale a valutare i singoli episodi e decidere le azioni più appropriate, inclusa l'eventuale denuncia.

5

Ogni decisione va documentata nelle note cliniche. La psicologa che agisce in buona fede, con proporzionalità e documentando le proprie valutazioni, è tutelata sia deontologicamente che penalmente.



Il quesito della psicologa — Il caso clinico

Testo originale del quesito pervenuto

Buongiorno,

sono una psicologa psicoterapeuta libero professionista. Da 3 incontri sto seguendo una donna, divorziata, con 2 figli minori che stanno stabilmente con il padre e lei vede 2 volte a settimana, come da decreto del giudice (al quale io non ho ancora avuto accesso, ma che ho già chiesto di poter visionare). La paziente mi riporta di essere a conoscenza che l'ex marito lascia spesso a casa da soli i 3 minori (11, 8 anni). Mi chiedo se in questo caso io sia tenuta a denunciare la situazione di trascuratezza o se, basta accompagnare la mia paziente a farsi carico della situazione tutelando i suoi figli

Grazie per la risposta e cordiali saluti



Analisi del caso — Gli elementi chiave

Cosa sappiamo e cosa ancora non sappiamo



Elementi noti

- **Paziente:** donna divorziata, in carico da 3 sedute
- **Figli:** 2 minori (11 e 8 anni), collocati stabilmente presso il padre
- **Regime di visita:** la madre vede i figli 2 volte a settimana per decreto del giudice
- **Condotta riferita:** il padre lascerebbe "spesso" i figli da soli a casa
- **Fonte:** informazioni riferite dalla paziente-madre (non verificate da terzi)
- **La psicologa:** non ha ancora visionato il decreto del giudice (lo ha richiesto)



Elementi mancanti / incerti

- Con quale frequenza e per quanto tempo i minori restano soli? (ore, giorni?)
- I minori manifestano segnali di disagio, trascuratezza o danno?
- La condotta ha causato uno stato di bisogno o pericolo concreto per i figli?
- Vi sono altri elementi di contesto (condizioni abitative, supporto di familiari, ecc.)?
- Cosa prevede esattamente il decreto del giudice (che la psicologa non ha ancora visionato)?
- *La madre ha interesse diretto nella separazione conflittuale che potrebbe influenzare il racconto?*



Il principio: quando sussiste l'obbligo di referto?

Art. 365 c.p. — La regola generale applicata al caso

Art. 365 c.p. — Omissione di referto

«Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a € 516.»

Chi è soggetto all'obbligo

Il Codice Penale si riferisce a chi esercita una 'professione sanitaria'. Lo psicologo e lo psicoterapeuta sono professionisti sanitari (D.Lgs. 502/1992, Legge 3/2018): quindi rientrano nell'ambito soggettivo della norma, indipendentemente dal fatto che operino in struttura pubblica o in studio privato.

Cosa deve osservare il professionista

Non è necessario che il professionista abbia trattato direttamente la potenziale vittima del reato. È sufficiente che, nell'esercizio della professione, abbia avuto notizia di casi che 'possono presentare i caratteri' del delitto. Nel nostro caso: la psicologa viene a conoscenza della situazione dei minori attraverso il racconto della madre-paziente.

La condizione chiave: il delitto procedibile d'ufficio

L'obbligo scatta solo per delitti perseguibili d'ufficio, non per quelli a querela. Questo discrimine è fondamentale per il caso in esame: i reati che potrebbero essere configurabili (artt. 570 e 591 c.p.) sono talvolta perseguibili a querela e talvolta d'ufficio, a seconda delle circostanze concrete. La valutazione richiede un penalista.



I reati potenzialmente configurabili nel caso concreto

La risposta del legale: artt. 591 e 570 c.p. — procedibilità variabile

⚠ La risposta del legale: la procedibilità di questi reati non è fissa, ma dipende dalle circostanze concrete del caso. Ecco perché serve un penalista.

Art. 591 c.p. — Abbandono di persone minori o incapaci

- A QUERELA | D'UFFICIO se vi è pericolo per la vita

Punisce «chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici». Nel caso: i figli hanno 11 e 8 anni, quindi rientrano entrambi nell'ambito della norma. La condotta di lasciare i minori soli a casa può integrare questa fattispecie. Il reato diventa perseguibile d'ufficio quando la condotta crea un pericolo concreto per la vita o l'incolumità dei minori.

Art. 570 c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare

- A QUERELA (in linea generale) | D'UFFICIO se causa stato di bisogno

Punisce chi «si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale». Comprende la trascuratezza materiale e morale verso i figli minorenni. Anche qui la procedibilità d'ufficio scatta solo quando la condotta causa uno «stato di bisogno» nei figli (mancanza dei mezzi necessari per vivere) o si collega ad altri reati più gravi.

Art. 572 c.p. — Maltrattamenti contro familiari o conviventi

- SEMPRE D'UFFICIO | Se la trascuratezza è reiterata e sistematica

Se la condotta di abbandono è sistematica, reiterata nel tempo e si inserisce in un contesto più ampio di trascuratezza o maltrattamento psicologico, potrebbe configurarsi anche il reato di maltrattamenti. Questa fattispecie è sempre perseguibile d'ufficio e darebbe luogo automaticamente all'obbligo di referto della psicologa.

Normativa minori — Segnalazione al Tribunale per i Minorenni

- INDIPENDENTE dall'obbligo di referto penale | Perseguibile anche senza reato configurato

Anche in assenza di un reato penalmente configurato, la psicologa (come qualsiasi professionista che venga a conoscenza di situazioni di pregiudizio per un minore) può e in certi casi deve segnalare al Tribunale per i Minorenni o ai Servizi Sociali. Questa segnalazione non è un obbligo di referto penale ma un atto di tutela del minore.



Il consiglio operativo chiave: interpellare l'avvocato della separazione

Dalla risposta del legale: la via pratica più efficace nel caso concreto

«Un consiglio operativo che do spesso è quello di chiedere il consenso della donna per poter interpellare l'avvocato che ha seguito il divorzio o la separazione, che probabilmente ha un quadro più specifico e completo della situazione.»

Perché l'avvocato del divorzio è la risorsa giusta

L'avvocato che ha curato il divorzio conosce già nel dettaglio la storia familiare, le dinamiche tra i coniugi, il contesto della separazione e la situazione dei figli. Ha accesso al decreto del giudice che la psicologa ha richiesto ma non ha ancora. Può valutare immediatamente se la condotta riferita sia già emersa nel procedimento e se vi sia già un quadro di tutela dei minori.

Come funziona in pratica

La psicologa chiede alla paziente il consenso espresso a contattare il proprio avvocato. Con questo consenso, può condividere le informazioni clinicamente rilevanti riguardanti i figli, senza violare il segreto professionale. L'avvocato valuta se vi siano elementi per agire in sede civile (modifica del decreto di affidamento), penale (querela) o per segnalare ai Servizi Sociali.

La mediazione tra avvocati (al netto degli obblighi di legge)

Il legale sottolinea che l'avvocato della madre 'eventualmente può mediare — al netto dei nostri obblighi di denuncia e referto — con il collega di controparte per risolvere eventuali questioni relative ai figli'. Questo approccio permette di tutelare i minori attraverso il canale civile-familiare, potenzialmente più rapido ed efficace per modificare i provvedimenti del giudice.

1

L'obbligo di referto sussiste solo se gli episodi di abbandono/trascuratezza presentano i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. Gli artt. 570 e 591 c.p. sono a volte a querela e a volte d'ufficio: occorre valutare le circostanze concrete.

2

La valutazione non può essere fatta dalla psicologa da sola: è indispensabile il supporto di un avvocato penalista che esamini i singoli episodi e stabilisca la procedibilità del reato e l'eventuale obbligo di referto.

3

Il consiglio pratico del legale: chiedere il consenso della paziente per interpellare l'avvocato della separazione, che conosce già il caso e può agire sia sul piano civile (modifica del decreto) che penale o assistenziale.

4

La psicologa può — con il consenso della paziente — derogare al segreto professionale per tutelare i minori anche in assenza di obbligo di referto penale. Senza consenso, può farlo solo in caso di grave rischio per la vita o la salute.

5

Visionare il decreto del giudice è prioritario: può già contenere prescrizioni rilevanti. Ogni decisione va documentata nelle note cliniche, a tutela della psicologa stessa.



Il quesito — Una questione comune a tutti gli psicologi

Testo originale del quesito pervenuto

Gentile avvocato

la ringrazio per il servizio.

Avrei, se possibile, una domanda da porle: ogni professionista psicologo, indipendentemente dall'orientamento, si trova a dover fare i conti con le sedute disdette. Fermo restando che, molto spesso, esse possono, almeno a mio avviso, essere "oggetto" di discussione in terapia mi chiedo cosa dice la legge in merito. Il paziente è tenuto a pagarle? E' lecito inserire nel contratto da lui firmato una clausola di questo tipo? La Legge in questo si pronuncia?

Spero che questo quesito possa essere utile anche ad altri colleghi,
la ringrazio anticipatamente



Il fondamento giuridico: il contratto d'opera intellettuale

Artt. 2230-2238 c.c. — Il rapporto psicologo-paziente è un contratto

Art. 2230 c.c. — Contratto d'opera intellettuale

«Quando la prestazione d'opera ha per oggetto servizi di natura intellettuale, il rapporto è regolato dalle norme seguenti [artt. 2230-2238 c.c.] e, in quanto compatibili, da quelle del capo precedente.»

Il contratto non richiede necessariamente la forma scritta

Nella maggioranza dei casi un qualsiasi contratto — incluso quello fra psicologo e paziente — non richiede la forma scritta per essere giuridicamente valido ed efficace. Il rapporto professionale può nascere da uno scambio di email, una telefonata, un messaggio, un accordo verbale. Già in quel momento sorge un vincolo obbligatorio reciproco tra le parti, anche senza alcun documento firmato.

Le parti hanno obblighi reciproci fin dall'accordo

Dal momento in cui si fissa un appuntamento — anche solo verbalmente — entrambe le parti assumono obblighi. Il professionista si impegna a essere disponibile e a rendere la prestazione nell'orario concordato. Il paziente si impegna a presentarsi e a corrispondere il compenso. La mancata presentazione del paziente può configurarsi come inadempimento di questo vincolo contrattuale.

Il principio generale: inadempimento e risarcimento

Il Codice Civile non disciplina espressamente il caso dell'appuntamento mancato dallo psicologo (non è una fattispecie tipizzata), ma i principi generali in materia di obbligazioni si applicano: un appuntamento già programmato e non disdetto è un inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) che, se provato, legittima il professionista a richiedere il risarcimento del danno subito.



Via 1 — Senza contratto scritto: l'azione per inadempimento

Art. 1218 c.c. — Responsabilità contrattuale per appuntamento non rispettato

Anche senza un modulo firmato, lo psicologo ha una via giuridica per tutelarsi dalla seduta mancata. La via però è lunga, costosa e incerta. Ecco perché il contratto scritto è la strada preferibile.

1 Il fondamento: art. 1218 c.c. — Responsabilità del debitore

Chi non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile. Il paziente che non si presenta senza preavviso non può invocare causa di forza maggiore per un semplice appuntamento: in linea di principio è inadempiente.

2 Il danno risarcibile: il compenso perduto per la seduta

Il danno che lo psicologo può richiedere è tipicamente pari al compenso della seduta non effettuata (es. 80-100 euro). Si tratta del lucro cessante: il professionista aveva dedicato quel tempo slot esclusivamente al paziente e non ha potuto occuparlo diversamente. Il legale precisa che il risarcimento corrisponde al 'pagamento della prestazione' non resa.

3 Il problema: il giudizio è oneroso e incerto

Per ottenere questo risarcimento lo psicologo dovrebbe agire in giudizio con un'azione di responsabilità contrattuale. Deve provare: l'esistenza dell'accordo (difficile senza un documento scritto), la mancata presentazione del paziente, il danno subito. Il costo dell'azione legale supera quasi sempre il valore della singola seduta, rendendo la via giudiziale poco praticabile in assenza di contratto scritto.

4 La conclusione: senza contratto scritto è difficile tutelarsi

In assenza di un accordo contrattuale scritto con clausola di disdetta, lo psicologo ha certamente un diritto astratto al risarcimento, ma farlo valere in concreto è arduo. La prova del contratto orale è difficile, il valore della causa è basso e le spese legali rendono l'azione antieconomica. Ecco perché la clausola scritta è indispensabile.



Via 2 — La clausola di disdetta nel contratto scritto

Art. 1382 c.c. (clausola penale) — La soluzione più efficace e raccomandata

Art. 1382 c.c. — Clausola penale

«La clausola con cui si stabilisce che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione [la penale], ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non si è convenuto che il creditore possa domandare il risarcimento del danno ulteriore.»

Come strutturare la clausola di disdetta — elementi essenziali



Il preavviso minimo

La clausola deve prevedere un termine entro cui il paziente deve comunicare la disdetta (es. almeno 24 ore prima dell'appuntamento, o 48 ore). Questo termine è l'elemento discriminante: chi disdice entro i termini non paga; chi non lo fa è soggetto alla penale.



La forma della comunicazione

Specificare come la disdetta va comunicata (email, SMS, messaggio su piattaforma), per evitare contestazioni su 'ti ho chiamato ma non hai risposto'. Una comunicazione scritta è verificabile e non contestabile. Questo protegge sia il professionista che il paziente.



L'entità della penale

La clausola deve indicare esplicitamente quanto il paziente è tenuto a pagare in caso di mancata disdetta: tipicamente il 100% del compenso della seduta, oppure una percentuale (es. 50%). La penale deve essere proporzionata e non palesemente sproporzionata rispetto al danno (art. 1384 c.c.).



Il 'margine di tolleranza' discrezionale

Il legale sottolinea un punto importante: il diritto di agire per la penale resta nella disponibilità del professionista. Può decidere liberamente se far valere la clausola o meno. Questo gli permette di gestire con flessibilità situazioni particolari (emergenze, relazioni terapeutiche delicate, prime disdette) senza rinunciare al diritto.



Come strutturare il modulo contrattuale — Guida pratica

Cosa inserire nel documento da far firmare al paziente — insieme al consenso informato e alla privacy

Il legale suggerisce di creare un modulo contrattuale da far sottoscrivere al paziente, insieme al consenso informato e al consenso privacy. Ecco i contenuti essenziali.

1

Identificazione delle parti e oggetto del contratto

Nome del professionista, numero di iscrizione all'Albo, studio professionale. Nome del paziente (o del genitore per i minori). Oggetto: prestazione professionale psicologica / psicoterapeutica, con breve descrizione del servizio concordato.

2

Compenso e modalità di pagamento

Importo della singola seduta (o pacchetto), cadenza dei pagamenti, modalità accettate (contanti, bonifico, Satispay, ecc.). Indicare se il compenso è dovuto al momento della seduta o in altro momento concordato.

3

La clausola di disdetta — il cuore del documento

Termine di preavviso (es. 24 o 48 ore prima). Modalità di comunicazione accettate (es. SMS, email, messaggio). Conseguenza della mancata disdetta nel termine: penale pari al [X]% / 100% del compenso della seduta. Eventuale numero massimo di disdette gratuite per percorso.

4

Clausola di recesso del paziente

Il paziente ha sempre il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento (cfr. art. 2237 c.c. per il contratto d'opera intellettuale). Specificare come esercitarlo: per iscritto, con eventuale preavviso. Regolare le conseguenze economiche (es. compenso per le sedute già svolte).

5

Attenzione: clausole vessatorie nei contratti con consumatori

Se il paziente è un 'consumatore' (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale), si applica il Codice del Consumo. Le clausole particolarmente gravose devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 1341 c.c.) e non devono determinare uno squilibrio significativo a danno del consumatore. Una penale molto elevata o senza preavviso adeguato potrebbe essere impugnata come clausola abusiva.

1

Il rapporto psicologo-paziente è un contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che sorge anche senza un documento scritto. Un appuntamento programmato e non rispettato senza preavviso è un inadempimento contrattuale risarcibile in linea di principio.

2

In assenza di clausola scritta, far valere il diritto al compenso per la seduta mancata è difficile: occorre provare l'accordo, il danno e agire in giudizio — spesso antieconomico per il valore di una singola seduta.

3

La soluzione raccomandata è inserire nel contratto scritto (insieme al consenso informato e alla privacy) una clausola di disdetta: stabilisce il preavviso minimo (es. 24 ore), le modalità di comunicazione e la penale dovuta (es. 100% del compenso) in caso di mancata disdetta.

4

Il diritto di far valere la clausola resta nella piena disponibilità del professionista: può decidere caso per caso se richiedere o meno la penale, gestendo con flessibilità le situazioni particolari senza rinunciare al diritto.

5

Attenzione ai pazienti 'consumatori': le clausole particolarmente gravose (penale molto alta, preavviso molto breve) devono essere specificamente approvate per iscritto e non devono essere sproporzionate, pena la loro impugnabilità come clausole abusive.

«Il professionista può gestire intelligentemente il margine di tolleranza, perché il diritto di azione è nella sua disponibilità: può decidere se agire oppure lasciar perdere.» — dalla risposta legale



Il quesito della psicologa — Il caso

Testo originale del quesito pervenuto

Buongiorno,

ho concluso un percorso con una ragazza di 14 anni, figlia di genitori separati e ancora conflittuali. A fine percorso, dopo il colloquio conclusivo di restituzione congiunto con i due genitori, il padre mi ha chiesto una relazione sul percorso e la madre si è opposta dicendo che non vuole che venga redatta questa relazione (per il timore, a suo dire, che possa essere strumentalizzata dal padre).

Chiaro che l'eventuale relazione verrà rilasciata ad entrambi i genitori, ma posso procedere nel redigerla?

Il consenso informato che ho fatto firmare ai due genitori ad inizio percorso non cita esplicitamente la produzione di relazioni da parte mia, ma va detto che in relazione inserirei le informazioni che ho già restituito "a voce" ai genitori in sede di colloquio di chiusura.

Grazie per il rimando

Saluti



Il diritto dei genitori alla restituzione — Il punto di partenza

Artt. 316, 337-ter c.c. • Responsabilità genitoriale e diritto di essere informati

La risposta del legale parte da un principio inderogabile: entrambi i genitori, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, hanno il diritto di ottenere una restituzione sul percorso terapeutico della figlia.

Il fondamento giuridico: rappresentanza legale della minore

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale rappresentano legalmente la figlia minore. Come tali, hanno il diritto/dovere di essere informati su tutto ciò che riguarda la sua salute, incluso l'esito di un percorso psicologico. Non si tratta di una facoltà discrezionale dello psicologo: è un diritto soggettivo dei genitori che deriva dall'ordinamento civile (artt. 316, 337-ter c.c.).

Il fondamento pratico: scelte future sulla figlia

I genitori devono prendere decisioni che riguardano la figlia in ambito sociale, scolastico, medico e psicologico. Per farlo devono avere piena cognizione del percorso terapeutico svolto. Una restituzione incompleta o negata potrebbe impedire loro di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale.

Il problema: il rischio di strumentalizzazione

La risposta del legale riconosce esplicitamente che, soprattutto nelle separazioni conflittuali, le restituzioni possono essere 'piegate dai legali a favore o contro delle tesi utili in giudizio'. Ma questo rischio non elimina il diritto alla restituzione: cambia solo la forma con cui la restituzione viene effettuata. Lo psicologo deve gestire il rischio, non ignorare il diritto.



La norma cardine: art. 25 del Codice Deontologico

Comunicazione dei risultati e tutela psicologica del paziente

Art. 25 Codice Deontologico — Comunicazione dei risultati

«Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.»

Questa norma attribuisce allo psicologo un margine di discrezionalità professionale nel modulare la comunicazione dei risultati. È il fondamento deontologico che permette di rispondere al dilemma del caso concreto.

Cosa significa 'regolare la comunicazione'

Lo psicologo non è un notaio obbligato a trascrivere tutto ciò che ha osservato. Ha il dovere di comunicare i risultati, ma anche il potere professionale di calibrare come, quanto e in quale forma farlo. Questo non è un arbitrio: è una responsabilità deontologica fondata sulla competenza tecnica del professionista.

Il parametro: 'la tutela psicologica dei soggetti'

Il parametro che guida questa valutazione non è la convenienza dello psicologo né il desiderio dei genitori, ma la tutela psicologica della paziente. Lo psicologo deve chiedersi: il rilascio di questa relazione, in questo contesto conflittuale, potrebbe nuocere agli equilibri e alla salute psicofisica della ragazza di 14 anni?

Una valutazione tecnica, non giuridica

Il legale precisa che questa è un'analisi 'di competenza del professionista', non un giudizio giuridico. Lo psicologo deve motivare tecnicamente le proprie scelte — ad esempio spiegando perché ritiene che determinati contenuti, fuori dal contesto terapeutico, possano arrecare danno alla paziente — e documentare la propria valutazione.



Le tre opzioni concrete a disposizione dello psicologo

Dalla risposta del legale: tre possibili soluzioni, tutte legittime

L'art. 25 del Codice Deontologico permette allo psicologo di arrivare a esiti diversi, tutti tecnicamente e deontologicamente legittimi, purché motivati in funzione della tutela psicologica della paziente.

OPZIONE 1 — Negare la relazione scritta: sufficiente la restituzione orale

A

Lo psicologo afferma che la restituzione orale già effettuata nel colloquio conclusivo congiunto è sufficiente. Motiva questa scelta spiegando che mettere per iscritto gli esiti del percorso, in un contesto di conflitto genitoriale, potrebbe ledere la salute psicologica della paziente qualora i contenuti venissero usati fuori dal contesto terapeutico. Questa opzione è deontologicamente legittima se adeguatamente motivata.

OPZIONE 2 — Relazione breve e asettica: solo il minimo indispensabile

B

Lo psicologo redige una relazione sintetica contenente esclusivamente: elenco delle attività svolte, numero e cadenza degli incontri, obiettivi generali del percorso. Evita riferimenti espliciti ai contenuti emersi, alle dinamiche familiari, ai comportamenti dell'uno o dell'altro genitore. La relazione rinvia al colloquio conclusivo già tenuto per i dettagli. È la soluzione di compromesso: risponde alla richiesta del padre senza fornire materiale strumentalizzabile.

OPZIONE 3 — Relazione completa ma redatta con consapevolezza della sua potenziale pubblicità

C

Lo psicologo redige una relazione più articolata, ma con la piena consapevolezza che potrebbe essere prodotta in udienza. Ogni affermazione è ponderata, ogni riferimento ai genitori è neutro e clinicamente fondato, ogni giudizio è evitato o sostituito con osservazioni fattuali. Il tutto avendo in mente in via preminente la tutela psicologica della paziente.



Se si redige la relazione: avvertenze pratiche fondamentali

Come scrivere una relazione che tuteli la paziente e lo psicologo

Il legale sottolinea: qualunque relazione va redatta con la consapevolezza che potrebbe essere 'resa pubblica in udienza'. La psicologa deve tenere sempre presente la tutela psicologica della paziente come criterio guida.

1 Non è un referto medico né una perizia: è una comunicazione professionale

La relazione conclusiva di un percorso psicologico non è paragonabile a una diagnosi medica o a una perizia forense. Non deve classificare, sentenziare né giudicare i genitori. Deve descrivere il percorso svolto e i risultati raggiunti in relazione alla paziente, con linguaggio clinico neutro e professionale.

2 Evitare riferimenti ai comportamenti dei genitori

Nel contesto di una separazione conflittuale, qualsiasi affermazione sui comportamenti dell'uno o dell'altro genitore — anche se emersa nel corso della terapia — può diventare materiale di scontro giudiziario. La relazione deve essere centrata sulla paziente, non sulle dinamiche familiari. Se queste sono rilevanti clinicamente, vanno trattate con estrema cautela e genericità.

3 Limitare i contenuti alla restituzione già effettuata oralmente

La psicologa nel quesito precisa che la relazione conterrebbe solo le informazioni già restituite verbalmente nel colloquio conclusivo. Questo è un criterio corretto: la relazione scritta non dovrebbe aggiungere elementi nuovi rispetto a quanto i genitori hanno già ricevuto nel colloquio congiunto. Non è una seconda restituzione più ampia; è una formalizzazione scritta della prima.

4 Verificare il consenso informato e le sue lacune

Il consenso informato firmato all'inizio non citava esplicitamente la produzione di relazioni. Questo non impedisce di redigere la relazione (il diritto alla restituzione esiste comunque), ma lo psicologo dovrebbe d'ora in poi includere nel consenso informato una clausola esplicita sulla possibilità di redigere relazioni conclusive, le condizioni, i destinatari e le modalità di consegna.

5

Documentare la propria valutazione ex art. 25 nelle note professionali

Qualunque scelta faccia — relazione completa, relazione minima o nessuna relazione — lo psicologo deve annotare nelle note professionali il proprio processo valutativo: perché ha scelto quella forma di restituzione, quali rischi ha considerato in relazione alla tutela psicologica della paziente, perché ha ritenuto quella forma adeguata. Questa documentazione è la sua tutela in caso di contestazione.



Cosa fare in pratica — Guida operativa per la psicologa

Schema d'azione suggerito dalla risposta legale

Non esiste una risposta univoca: lo psicologo ha una legittima discrezionalità professionale. Il criterio guida è sempre e solo uno: la tutela psicologica della paziente.

1

Valutare il contesto specifico del conflitto genitoriale

Prima di decidere se e come redigere la relazione, lo psicologo deve valutare: quanto è acceso il conflitto? Vi sono procedimenti giudiziari in corso? La ragazza ha già sofferto per essere stata coinvolta nelle dinamiche dei genitori? Quanto probabile è che la relazione venga usata in udienza? Questa valutazione clinica guida la scelta della forma di restituzione.

2

Scegliere la forma di restituzione più adeguata (A, B o C)

Sulla base della valutazione del contesto: (A) nessuna relazione scritta, la restituzione orale è sufficiente; (B) relazione sintetica con solo le attività svolte; (C) relazione articolata ma ponderata con criterio di pubblicità. Qualsiasi scelta è legittima se motivata dalla tutela psicologica della paziente ex art. 25 Codice Deontologico.

3

Comunicare la propria decisione a entrambi i genitori, non solo al richiedente

La decisione va comunicata a entrambi i genitori, spiegando le motivazioni professionali che hanno guidato la scelta. Anche il padre che ha chiesto la relazione deve ricevere una risposta motivata. Questo evita che lo psicologo appaia di parte e tutela il professionista da eventuali contestazioni.

4

Se si redige: consegnare la relazione a entrambi contemporaneamente

La relazione — qualunque ne sia la forma — va consegnata ad entrambi i genitori nello stesso momento e con le stesse modalità. Mai consegnare prima a uno e poi all'altro, né consegnare al solo richiedente. Questo è un obbligo deontologico che deriva dalla parità dei diritti dei due titolari della responsabilità genitoriale.

5

Integrare il consenso informato per i futuri percorsi con minori

Per i percorsi futuri, aggiornare il modulo di consenso informato includendo una clausola esplicita sulla produzione di relazioni conclusive: se e quando verranno prodotte, a chi saranno consegnate, in quale forma. Questo evita l'ambiguità che si è creata nel caso in esame.

1

Entrambi i genitori hanno il diritto a una restituzione sul percorso terapeutico della figlia: questo diritto non può essere negato in assoluto, nemmeno su richiesta di uno dei due genitori.

2

L'art. 25 del Codice Deontologico permette allo psicologo di calibrare la forma della restituzione in funzione della tutela psicologica della paziente: relazione completa, relazione minima o sola restituzione orale sono tutte opzioni legittime se motivate.

3

Se si redige la relazione, va fatto con la consapevolezza che potrebbe essere prodotta in udienza. Ogni affermazione va ponderata, evitando giudizi sui genitori e contenuti che potrebbero danneggiare psicologicamente la paziente se usati fuori contesto.

4

La relazione — in qualunque forma — va consegnata a entrambi i genitori contemporaneamente e con le stesse modalità. La scelta di forma e contenuti va documentata nelle note professionali, motivando il ragionamento ex art. 25.

5

Per il futuro: inserire nel consenso informato una clausola esplicita sulla produzione di relazioni conclusive, per evitare l'ambiguità che si è creata nel caso in esame. La chiarezza iniziale previene i conflitti finali.



Il quesito della psicologa — Il caso

Testo originale del quesito pervenuto

«Sono stata chiamata dalla Procura perché la madre di una mia ex paziente minorenni (sono mesi che non è più mia assistita) ha **denunciato il fidanzato della figlia dopo un atto di violenza**, con referto del pronto soccorso, e ha fatto il mio nome come prima psicologa a cui si erano rivolti.

Oggi mi sono state richieste "sommarie informazioni testimoniali": mi sono attenuta ai fatti e avvalendomi del **segreto professionale** mi sono limitata a descrivere un quadro generale, senza riferimenti psicologici, spiegando che **certi fatti erano già stati condivisi con i genitori come situazione di rischio**.

Il pubblico ufficiale mi ha detto che se la raccolta sarà ritenuta importante mi richiameranno.

Cosa mi posso aspettare? Potrebbero chiamarmi a testimoniare? Posso rifiutare se non sono più la psicologa della minore, oppure ho l'obbligo di presentarmi descrivendo i fatti di cui sono a conoscenza?»



La norma cardine: art. 200 c.p.p. — Segreto professionale in sede penale

La facoltà di astensione dalla testimonianza per i professionisti sanitari

Art. 200 c.p.p. — Segreto professionale

«Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: [...] i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria [...].»

Lo psicologo è 'esercente una professione sanitaria'

Il richiamo dell'art. 200 c.p.p. ai 'professionisti sanitari' ricomprende certamente lo psicologo e lo psicoterapeuta. La Legge 3/2018 e il D.Lgs. 502/1992 qualificano espressamente lo psicologo come professionista sanitario. Quindi la psicologa del caso ha la facoltà di invocare il segreto professionale come causa di astensione dalla testimonianza.

La facoltà — non l'obbligo — di astenersi

L'art. 200 attribuisce una facoltà, non un obbligo assoluto. Il professionista può scegliere di testimoniare anche su materia coperta da segreto, se ritiene di farlo nell'interesse del paziente. Ma se invoca il segreto, il giudice deve rispettarlo — salvo che non ritenga, sentito l'ordine professionale, che la dichiarazione di segretezza sia infondata (art. 200, co. 2 c.p.p.).

L'eccezione: l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria

La facoltà di astensione cede quando il professionista abbia un obbligo legale di riferire i fatti all'autorità (es. obbligo di referto ex art. 365 c.p. per delitti procedibili d'ufficio). In quel caso il segreto non lo protegge dall'obbligo di deporre su quei fatti. Nel caso in esame, tuttavia, la violenza era già stata denunciata dalla madre: l'obbligo di referto era già adempiuto da terzi.



Il segreto 'relativo': quando il segreto si indebolisce

Il concetto chiave della risposta del legale: la 'bolla' del segreto professionale

La risposta del legale introduce il concetto di 'segreto relativo': il segreto professionale in materia penale non è assoluto. La sua forza protettiva dipende da dove e come le informazioni sono circolate.

Segreto PIENO — informazioni solo nel setting

Il segreto professionale opera in modo assoluto per quelle informazioni e conoscenze che lo psicologo ha acquisito esclusivamente in virtù della propria qualità professionale, nel rapporto diretto con la paziente.

Esempi:

- Contenuti emotivi e psicologici emersi nelle sedute
- Diagnosi, valutazioni cliniche, interpretazioni
- Confidenze della paziente non condivise con nessuno
- Dinamiche terapeutiche del percorso

Su questi contenuti la psicologa può legittimamente invocare il segreto ex art. 200 c.p.p. e astenersi dal testimoniare.

Segreto INDEBOLITO — info già condivise coi genitori

Le informazioni che la psicologa ha già condiviso con i genitori nel corso del rapporto professionale (come 'situazioni di rischio' segnalate alla famiglia) sono uscite dalla 'bolla' del segreto professionale.

Perché?

Avendo raggiunto i genitori, queste informazioni sono diventate 'conoscenza comune', cioè comunicazioni ordinarie non più protette dal segreto professionale. I genitori stessi le possono riferire liberamente.

La psicologa nel caso concreto ha già menzionato questa categoria di fatti nelle sommarie informazioni: ha quindi già in parte 'rotto' il segreto su questi elementi.



Il nodo critico: le sommarie informazioni già rese alla Procura

L'elemento più delicato del caso concreto: cosa è già stato detto e le sue conseguenze

⚠ Attenzione: la psicologa ha già reso sommarie informazioni menzionando che 'certi fatti erano stati condivisi con i genitori come situazione di rischio'. Questo ha conseguenze importanti.

1 Ha già 'rotto' parzialmente il segreto professionale

Il legale osserva che la psicologa, menzionando i fatti condivisi con i genitori, ha già effettuato una prima apertura del segreto professionale nelle sommarie informazioni. Questa apertura riguarda specificamente quella categoria di informazioni (le segnalazioni di rischio ai genitori), non l'intero contenuto delle sedute terapeutiche.

2 Le sommarie informazioni non sono ancora testimonianza dibattimentale

Le 'sommarie informazioni testimoniali' raccolte dalla Polizia Giudiziaria o dal P.M. in fase di indagini preliminari non equivalgono alla testimonianza in udienza. Sono atti di indagine che possono o non possono sfociare in una citazione come testimone nel dibattimento. Il P.U. ha confermato che dipenderà dall'utilità delle informazioni già rese.

3 Cosa potrà e non potrà dire in un eventuale dibattimento

Se citata come testimone, la psicologa potrà invocare il segreto professionale per i contenuti psicologici delle sedute (contenuti clinici, dinamiche terapeutiche, valutazioni). Non potrà invocare il segreto per i fatti già comunicati ai genitori come situazioni di rischio, perché su questi ha già deposto nelle sommarie informazioni e perché essi sono usciti dal perimetro del segreto.

4 Il giudice può sindacare la fondatezza del segreto invocato

Ai sensi dell'art. 200 co. 2 c.p.p., se il giudice ha motivo di dubitare che la dichiarazione di segreto sia infondata, ordina che il professionista deponga. Può sentire l'Ordine professionale per valutare se la segretezza sia giustificata. Questo significa che l'invocazione del segreto non è automaticamente vincolante: va motivata e argomentata solidamente.



Le 4 conclusioni operative della risposta legale

Cosa può aspettarsi la psicologa — risposta diretta al quesito

La risposta del legale fornisce 4 indicazioni operative precise e graduate, che rispondono direttamente alle domande della psicologa.

1

SÌ — POTREBBE ESSERE CHIAMATA A TESTIMONIARE

Il fatto di non essere più la psicologa della minore non la esonera dall'obbligo di comparire come testimone se citata. L'obbligo di testimonianza riguarda i fatti di cui si è a conoscenza, indipendentemente dal fatto che il rapporto professionale sia cessato. La cessazione del rapporto non estingue la conoscenza dei fatti.

2

SÌ — HA LA FACOLTÀ DI ASTENERSI INVOCANDO IL SEGRETO PROFESSIONALE

La psicologa ha certamente la facoltà di astenersi dal testimoniare invocando il segreto professionale ex art. 200 c.p.p., ma solo per le informazioni apprese esclusivamente nel contesto del rapporto terapeutico diretto con la paziente, e non già 'uscite' da questo perimetro.

3

NO — NON PUÒ ASTENERSI SUI FATTI GIÀ CONDIVISI COI GENITORI

Non potrà invocare il segreto professionale per i fatti che erano già stati comunicati ai genitori come 'situazioni di rischio', perché queste informazioni hanno perso la protezione del segreto nel momento in cui sono uscite dal setting terapeutico. Su questi fatti sarà tenuta a deporre se citata.

4

CONSIGLIO — FARSİ ASSISTERE DA UN AVVOCATO

Come in ogni caso di possibile coinvolgimento in un procedimento penale, è indispensabile farsi assistere da un avvocato penalista per comprendere esattamente — alla luce dei fatti specifici — quali contenuti siano effettivamente coperti dal segreto e quali no, e come comportarsi nel corso di un eventuale dibattimento.



Cosa fare adesso — Guida operativa per la psicologa

Passi concreti da intraprendere nell'immediato e in caso di citazione

La psicologa ha già agito con prudenza nelle sommarie informazioni. Ora deve prepararsi all'eventualità di una citazione come testimone, con il supporto di un legale.

1

Ricostruire e documentare subito cosa è stato detto nelle sommarie informazioni

Prima che i ricordi si affievoliscano, la psicologa deve redigere una nota professionale riservata in cui ricostruisce esattamente cosa ha detto al P.U. durante le sommarie informazioni: quali fatti ha menzionato, in quale forma, se ha invocato il segreto e per quali contenuti specifici. Questo documento sarà essenziale per l'eventuale assistenza legale.

2

Consultare subito un avvocato penalista (non attendere la citazione)

Non bisogna aspettare di ricevere la citazione come testimone per rivolgersi a un penalista. Va fatto ora, mentre il ricordo delle sommarie informazioni è fresco. Il legale analizzerà cosa è coperto dal segreto e cosa no, e preparerà la psicologa per un eventuale esame dibattimentale, inclusa la strategia su come invocare il segreto in udienza.

3

Distinguere con precisione i due livelli di informazione

Con l'aiuto del legale, classificare le proprie conoscenze in due categorie: (A) informazioni apprese esclusivamente nel setting terapeutico, coperte da segreto ex art. 200 c.p.p.; (B) informazioni già condivise con i genitori come 'situazioni di rischio', non più coperte da segreto. Questa distinzione sarà la bussola in caso di testimonianza.

4

In caso di citazione come testimone: presentarsi sempre

Se citata come testimone, la psicologa ha l'obbligo di comparire in udienza. Rifiutarsi di presentarsi è reato (art. 366 c.p.). Presentarsi non significa rinunciare al segreto: significa comparire e poi, per le domande specifiche, invocare la facoltà di astensione ex art. 200 c.p.p. per i contenuti coperti da segreto professionale.

5

Per il futuro: inserire nel consenso informato una clausola sulla testimonianza

In futuro, il consenso informato con i pazienti dovrebbe contenere una clausola che descriva le ipotesi in cui lo psicologo potrebbe essere chiamato a deporre in sede giudiziaria, i limiti del segreto professionale in quel contesto e le conseguenze di eventuali condivisioni di informazioni con terzi (come i genitori di un minore). La trasparenza iniziale evita le sorprese finali.

1

Lo psicologo rientra tra i professionisti sanitari che possono invocare il segreto professionale come causa di astensione dalla testimonianza ex art. 200 c.p.p. La cessazione del rapporto con la paziente non cambia questo diritto.

2

Il segreto professionale penale non è assoluto: vale pienamente per le informazioni apprese solo nel setting terapeutico, ma si indebolisce per le informazioni già condivise con terzi (i genitori) nel corso del rapporto professionale.

3

Nelle sommarie informazioni la psicologa ha menzionato i fatti condivisi con i genitori: su questi non potrà invocare il segreto in un eventuale dibattimento. Potrà invece astenersi sui contenuti clinici e psicologici delle sedute.

4

Essere citati come testimoni obbliga a comparire in udienza — rifiutarsi è reato. Ma comparire non equivale a rinunciare al segreto: in udienza si può invocare l'astensione sulle singole domande che riguardano contenuti coperti dal segreto.

5

Il supporto di un avvocato penalista è indispensabile ora, non solo in caso di citazione. L'avvocato aiuterà a distinguere con precisione cosa è coperto dal segreto e come comportarsi nel corso di un eventuale dibattimento.

Fine!



Grazie mille per
l'attenzione... e
buona serata!